



SENT. N. 12/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

in composizione monocratica nella persona del dott. Andrea Liberati,
quale Giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 del codice della
giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n.
174, in data 12 marzo 2025 ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **20942** del registro di Segreteria, sul
ricorso proposto dalla sig.ra OMISSIS, rappresentata e difesa
dall'avv. Maurizio de Nardis (c.f. DNRMRZ51B16 G482B) del Foro di
Pescara,

contro

Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria territoriale dello
Stato di Pescara-Chieti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorso in riassunzione

L'avvocato Maurizio de Nardis ha depositato il 24 ottobre 2024 il
ricorso in riassunzione per la Sig.ra OMISSIS contro il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, a seguito alla sentenza n. 195/2024
della Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello della Corte
dei conti che ha accolto parzialmente il gravame della ricorrente,
annullando la decisione di primo grado n. 67/2023 nella parte in cui

ha valutato il requisito reddituale dalla data della domanda.

La sentenza d'Appello ha stabilito che la verifica del rispetto del limite reddituale doveva essere effettuata alla data del decesso del dante causa, ovvero il **OMISSIS**/1976, e non negli anni successivi. La sentenza ha quindi rimesso gli atti al giudice di prime cure per un nuovo giudizio di merito e per la pronuncia sulle spese del grado di appello.

La difesa nell'atto di riassunzione ha ampiamente ripercorso le precedenti fasi del giudizio di primo e secondo grado, e in particolare, riprendendo le argomentazioni già sviluppate, ha rappresentato:

- che la Ragioneria aveva evidenziato che dal 1994 al 2002, anni per i quali aveva potuto effettuare verifiche in base ai dati reperibili nelle banche dati disponibili, la ricorrente era risultata in possesso anche del requisito reddituale (p. 14 sentenza 67/2023 Abruzzo);

-che *"il 25 maggio 2023 il CML, a seguito di un ampio esame della documentazione, in merito al requisito sanitario della sig.ra OMISSIS, esprimeva parere favorevole circa il beneficio richiesto, ritenendo che "lo stato di inabilità della ricorrente ai fini del riconoscimento della richiesta pensione di guerra indiretta fosse tale da risultare preesistente alla data del **OMISSIS**/1976 (data del decesso del padre – dante causa), anche tenendo conto delle diverse valutazioni mediche già espresse"* (così a pag. 12 n° 7 della sentenza 67/2023 Abruzzo) e che deve ritenersi riconosciuto lo stato di inabilità della ricorrente sotto il duplice profilo diretto per la accertata patologia della quale è portatrice ma anche indiretto per l'accertata

	derivazione di esso da quella del genitore;	
	-che risulta errata la decisione di primo grado laddove afferma che	
	<i>"deve condividersi la definizione di reddito complessivo quale</i>	
	<i>sommatoria dei redditi lordi posseduti dal contribuente in un periodo</i>	
	<i>di imposta, comprensivo quindi degli oneri deducibili di cui all'art.</i>	
	<i>10, d.p.r. n. 597/1973 (cfr. Sez. Liguria, sent. n. 66/2022), senza</i>	
	<i>poter operare le dedotte decurtazioni."</i> (pag. 19 in basso e 20 sent.	
	<i>cit.);</i>	
	-che non corrisponde al vero che il reddito della ricorrente per il 2019	
	fosse da considerare pari a euro 18.493, né che per gli anni	
	successivi 2020 e 2021 il limite reddituale sarebbe stato	
	costantemente superato anche se in misura minima, dovendo	
	detrarsi la somma di euro 11.598 per costi di assistenza a persone	
	con disabilità, di cui al rigo RP 25 della dichiarazione dei redditi	
	(documento n. 4 allegato), come dimostrano i documenti della	
	OMISSIS;	
	-che il reddito viene comunemente inteso come entrata netta (p. 15	
	riassunzione) e che la somma di euro 11.598 sottratta alla	
	disponibilità della ricorrente per costi di assistenza a persone con	
	disabilità ha indubbiamente natura di costo e non costituisce reddito,	
	come dimostrano le dichiarazioni della casa OMISSIS presso la	
	quale è ricoverata;	
	-che sussiste una violazione dell'articolo 70 del d.p.r. 915/1978	
	indicato a pagina 16 e 17 della decisione di primo grado nel richiamo	
	da esso fatto all'articolo 10 del d.p.r. 597/1973, in quanto la norma	
	- pag. 3 di 29 -	

	fa riferimento al dato sostanziale e non formale del reddito senza	
	recepire quale unica fonte il modulo delle persone fisiche predisposte	
	dall'Agenzia delle Entrate, nonché per il fatto che l'articolo 10,	
	comma 1, lett. D, del d.p.r. 597/1973, espressamente statuisce la	
	deducibilità del reddito complessivo delle spese mediche e quelle di	
	assistenza specifiche eccedenti il 5 o il 10 per cento il reddito;	
	-che sussisteva il requisito reddituale in quanto al giudice di primo	
	grado risultava che il reddito documentato era di 17.002,53 €, con	
	un'entrata netta pari a 15.302,28 detraendo il 10 per cento, che il	
	reddito attribuito dal MEF a pagina 11 della sentenza è di 18.439,89,	
	con un netto pari ad euro 16.595,91 detraendo il 10 per cento	
	previsto e che il limite di reddito al di sotto del quale è riconosciuto	
	sussistere il requisito indicato dal MEF è di 17.828,64 € in base alla	
	circolare ministeriale numero 990/2023 del MEF (vedi pagina 11	
	della sentenza);	
	-che la ricorrente ha dedotto in atti l'allegazione della	
	documentazione relativa al proprio stato di inabilità e che il Collegio	
	Medico Legale, nell'indicare i documenti rilevanti ai fini della	
	decisione, indica il verbale della Commissione di prima istanza del	
	OMISSIS /1991 che ne certifica un'invalidità con totale permanente	
	inabilità al 100 per cento e con necessità di assistenza continua, non	
	essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;	
	-che lo stato di totale inabilità accertato dalla CML risulta essere	
	preesistente al decesso del padre avvenuto il OMISSIS /1976	
	(sentenza Abruzzo 67/2023, pagina 12, numero 7) e che tale	
	- pag. 4 di 29 -	

	attestazione ne dimostra la totale inabilità a qualsiasi lavoro;	
	-che ulteriore motivo di illegittimità della sentenza di primo grado	
	era costituito dall'erronea individuazione del momento al quale	
	riferire la sussistenza del requisito reddituale, posto che la	
	Ragioneria aveva evidenziato che dal 1994 al 2002 la ricorrente era	
	risultata in possesso anche del requisito reddituale, tenuto conto	
	peraltro che né il Mef né la sentenza di primo grado indicano un	
	parametro normativo riconosciuto per il quale il diritto al trattamento	
	pensionistico possa essere revocato per eventi sopravvenuti.	
	Posto che la decisione di primo grado si fonda sull'esclusiva carenza	
	del requisito reddituale quale ragione liquida assorbente, nell'atto di	
	riassunzione da pagina 20 la ricorrente ha riproposto tutti i motivi di	
	ricorso ed in particolare ha eccepito:	
	-la violazione degli artt. 38 e 7, ultimo comma, del d.p.r. 915/1978	
	per erronea e mancata applicazione, in quanto il provvedimento	
	sarebbe insanabile, avendo interpretato la domanda come richiesta	
	di pensione di reversibilità, facendo conseguire dall'erroneo	
	inquadramento il rigetto della decisione in considerazione della	
	ritenuta assenza in capo al genitore della mancata attribuzione della	
	pensione stessa, mentre dovrebbe riconoscersi il decesso per causa	
	di guerra del signor OMISSIS, e conseguente diritto della figlia alla	
	pensione indiretta di guerra, considerato il comprovato totale stato	
	di inabilità della ricorrente;	
	-la violazione degli artt. 2, 4, 6 e 38 del d.p.r. 915/1978 quanto alla	
	sussistenza della causa di guerra per la patologia di schizofrenia del	
	- pag. 5 di 29 -	

	signor OMISSIS, in dipendenza del servizio prestato nella campagna	
	di Russia, che costituisce premessa della domanda di pensione	
	costituita dallo stato di totale inabilità al lavoro della richiedente che	
	vanta l'ulteriore specifica qualifica di danno da guerra non solo	
	derivato a quello del genitore, ma altresì diretto, come	
	dimostrerebbe la certificazione della AUSL 4 di Teramo a firma del	
	dottor OMISSIS , specialista in psichiatria di cui all'allegato 8.	
	Ha quindi rilevato:	
	-che gli accertamenti di fatto devoluti al primo giudice relativamente	
	alla posizione del dante, causa signor OMISSIS sono relativi alla	
	ric conducibilità o meno a causa di guerra della lamentata infermità	
	letale e che al riguardo la ricorrente ha prodotto documentazione	
	dalla quale risulterebbe fin dal rientro in Italia, uno stato di	
	deperimento organico contratto in zona di guerra dal 24 aprile 1942,	
	tra cui la certificazione della AUSL 4 di Teramo a firma del dottor	
	OMISSIS nonché la nota della Corte dei conti, Sezione III	
	giurisdizionale, in data 28 aprile 1982, protocollo OMISSIS , nella	
	quale si attesta che il signor OMISSIS è deceduto per infarto del	
	miocardio-schizofrenia, cioè per la patologia che sarebbe stata	
	riscontrata al suo rientro del teatro di guerra (documento 16),	
	circostanze tutte che proverebbero il legame tra la causa della morte	
	a causa della guerra;	
	- che in relazione al requisito reddituale la Ragioneria aveva	
	evidenziato che dal 1994 al 2002 la ricorrente ne era risultata in	
	possesso;	
	- pag. 6 di 29 -	

- che l'accertamento della CML in data **OMISSIS/2023** aveva

evidenziato che lo stato di inabilità della ricorrente ai fini del

riconoscimento della richiesta della pensione di guerra, risultava

preesistente al **OMISSIS/1976**;

-che il giudice di primo grado avrebbe già implicitamente svolto

l'accertamento dell'insussistenza dei termini prescrizionali previsti

dal d.p.r. 915/1978 e dell'ammissibilità della domanda

pronunciandosi nel merito, e che comunque l'eccezione di

prescrizione è stata introdotta dal MEF come eventuale con

inammissibile riserva di sollevarla ove la ricorrente fosse stata

ritenuta inabile al proficuo lavoro, violando altresì i termini disposti

anche come memoria integrativa del 14 giugno 2023, e che per tali

ragione sarebbe irritualmente proposta e tardiva, risultando peraltro

incompatibile con l'affermazione del MEF dell'insussistenza del diritto

nel merito, riferita alla possibilità della vedova OMISSIS di

presentare domanda di pensione indiretta, in quanto la domanda è

stata presentata dalla signora OMISSIS *iure proprio* e non quale

diritto derivato dalla madre, nonché in quanto ai sensi dell'articolo

128 del d.p.r. 915/1978 che per i minori e dementi prevede la

sospensione della prescrizione, tenuto conto dello stato di

schizofrenia della ricorrente.

Conclusivamente la ricorrente chiede che la Corte dei conti dichiari

la riassunzione tempestiva e ammissibile, riconosca il diritto alla

pensione e condanni il Ministero al pagamento delle spese legali.

In data 12 marzo la difesa ha depositato ulteriore breve memoria di

replica alla difesa del MEF nella quale ribadisce che in base alla sentenza d'appello sarebbe precluso l'esame delle preliminari condizioni di prescrizione e decadenza eccepite dalla controparte.

La comparsa in riassunzione del MEF

Con comparsa in riassunzione del 27 febbraio 2025 si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dal Dott. Francesco Ingarra, per la Ragioneria dello Stato dell'Aquila e di Pescara, in qualità di direttore.

Ha preliminarmente richiamato le statuizioni di secondo grado che onerano questo Organo giudicante della verifica del requisito reddituale ex articolo 70 del testo unico 915/1978, della verifica circa la riconducibilità a causa di guerra della lamentata infermità del *de cuius*, nonché della verifica del decorso di tutti i termini prescrizionali e di ammissibilità previsti dal d.p.r. 915/1978, in particolare dagli articoli 100 e 128.

Ha evidenziato che in base alla decisione d'appello, il giudice della remissione deve verificare la sussistenza del requisito reddituale alla data del **OMISSIS**/1976 sulla base del reddito complessivo indicato a rigo RN1 del modello 730 e l'accertamento della sua permanenza nel tempo.

Il MEF ha rilevato che l'Agenzia delle Entrate di Pescara ha comunicato che per gli anni dal 1976 al 1996 la signora OMISSIS non ha posseduto redditi e quindi, in ottemperanza al disposto di cui agli artt. 100 e 128 del DPR n. 915/78, il dato reddituale, accertato in modo ufficiale dall'Organo pubblico a ciò preposto, va posto in

	relazione con il requisito soggettivo, come accertato dal CML, per	
	verificare l'intervenuto decorso di tutti i termini prescrizionali e/o di	
	ammissibilità previsti dalle succitate disposizioni.	
	Ha inoltre rilevato che i dati parziali del reddito già acquisiti hanno	
	evidenziato la perdita del requisito richiesto in quanto non	
	permanente nel tempo.	
	Ha eccepito che sia il requisito soggettivo sia quello oggettivo (profilo	
	reddituale) sussistevano entrambi alla data di morte del padre	
	(OMISSIS /1976) rendendo l'istanza intempestiva ex art. 100 d.P.R.	
	915/1978 (cfr. in tal senso Sezione Abruzzo sent. n. 246/2021	
	confermata dalla Sezione Terza di Appello con sent. n. 145/2024).	
	Ha rilevato che anche le Sezioni Riunite con sentenza 3/2001/QM	
	hanno affermato che il termine quinquennale di cui all'articolo 100	
	cit. decorre dallo stato di inabilità dopo l'entrata in vigore della legge	
	656/1986 e che il verificarsi del presupposto per l'accesso a	
	trattamento pensionistico di guerra di reversibilità, che nell'orfano	
	maggiorenne consiste nell'inabilità a proficuo lavoro, segna il	
	momento iniziale del decorso del termine quinquennale.	
	Per tale ragione, la domanda del 2020 sarebbe tardiva ex art. 100	
	T.U.	
	Inoltre, la domanda sarebbe tardiva anche ai sensi dell'articolo 128	
	cit. in base al quale i congiunti del militare deceduto anteriormente	
	all'entrata in vigore del testo unico avrebbero dovuto proporre	
	domanda entro e non oltre due anni dall'entrata in vigore del testo	
	stesso, considerato che il dante causa è deceduto il OMISSIS /1976	
	- pag. 9 di 29 -	

e l'entrata in vigore del testo unico 915/1978 è del 1° febbraio 1979.

Per quanto concerne il profilo processuale, ha rilevato che il decorso dei termini di legge ai sensi delle norme indicate non costituisce un'eccezione in senso stretto, ma una mera argomentazione difensiva non sottoposta alle decadenze di cui all'articolo 167, comma 2, c.p.c., come stabilito dalla Cassazione a Sezioni Unite numero 2951/2016, punti 64-65.

Rileva anche che richiedendo di accertare i requisiti oggettivi e soggettivi a partire dal 1976 è evidente che la ricorrente è incorsa nella prescrizione del diritto ad avanzare la richiesta in sede amministrativa, rilevando l'insussistenza della causa di sospensione per i minori e dementi nel caso di specie, non essendo stata mai accettata l'incapacità di agire.

Rileva anche l'infondatezza ai sensi dell'articolo 28, comma 3, testo unico citato, stante la mancanza di documentazione comprovante la causa del decesso del padre laddove la normativa pensionistica ha fissato in cinque anni il termine per la constatazione delle infermità ritenute contratte per causa di guerra.

Evidenzia che la patologia "psicosi paranoide" del *de cuius* è stata accertata per la prima volta nel 1959, superando il termine per la prescrizione.

Il MEF sottolinea che OMISSIS era affetto da "sindrome delirante paranoica" contratta a causa del servizio civile prestato, come dichiarato dall'art. 80 del DPR n. 1092/1973.

Il Ministero ha fatto presente che l'INPS ha riconosciuto la

	reversibilità della citata pensione ordinaria alla vedova e all'orfana	
	OMISSIS: pertanto, non può pretendere la concessione di una	
	pensione di guerra asserendo che l'infermità sia ritenuta dipendente	
	dal lavoro prestato, essendo stata accertata, su sua richiesta, la	
	schizofrenia quale causa invalidante.	
	In ogni caso, stante il divieto di cumulo ex art. 28, comma 1, T.U.	
	cit., l'eventuale riconoscimento della pensione di guerra	
	comporterebbe la revoca della reversibilità civile.	
	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha concluso chiedendo che	
	il ricorso venga respinto per manifesta infondatezza.	
	L'udienza del 12 marzo 2025	
	All'udienza pubblica del 12 marzo 2025 sono comparsi, come da	
	verbale, l'avv. De Nardis per la ricorrente e la dott.ssa Anna Lisa	
	Sergio per la ragioneria dello Stato – MEF, che dopo ampio dibattito	
	come da verbale hanno confermato le conclusioni formulate in atti.	
	A seguito della richiesta di chiarimenti le parti hanno confermato il	
	godimento da parte della ricorrente della pensione di reversibilità	
	civile derivante dalla pensione privilegiata del padre della ricorrente,	
	nella misura almeno di 1167 €.	
	Esaurita la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	La rimessione al giudice di prime cure	
	Va in primo luogo rilevato che la sentenza della II Sezione d'appello	
	numero 195/2024, che ha annullato l'unico motivo della decisione n.	
	67/2003 di questa Sezione, in diversa composizione, relativo alla	
	- pag. 11 di 29 -	

sussistenza in concreto del requisito reddituale della ricorrente, individuando una differente data ai fini del riconoscimento del beneficio, ha rimesso al primo giudice la questione di fatto ai sensi dell'art. 170, comma 4, c.g.c., precisando altresì che la Sezione territoriale avrebbe dovuto effettuare, ai fini della verifica del diritto all'invocato trattamento pensionistico, anche tutti gli accertamenti omissi nella sentenza gravata e inibiti in appello, in quanto relativi a questioni di fatto, tra i quali quelli concernenti la posizione del dante causa, sig. OMISSIS, e in particolare la riconducibilità o meno a causa di guerra della lamentata infermità letale e l'eccepito decorso di tutti i termini prescrizionali e/o di ammissibilità previsti dal D.P.R. n. 915/1978.

La decisione annullata di primo grado lascia quindi impregiudicata la decisione di tutte le questioni proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio non ancora affrontate.

Sulla domanda di riconoscimento della pensione indiretta di cui alla tabella G del d.p.r. 915/1978 e sul divieto di cumulo con la pensione privilegiata

Tra le proprie difese il MEF ha rilevato, da ultimo anche in udienza, l'inammissibilità della fruizione di un doppio beneficio, civile e di guerra, fondato sul medesimo presupposto.

Tanto premesso si osserva quanto segue.

L'art. 45 del d.p.r. 915/1978 prevede che hanno diritto alla pensione per causa di guerra, nei casi previsti dal precedente art. 44, anche i figli maggiorenni che siano o divengano comunque inabili a qualsiasi

	proficuo lavoro e che si trovino nelle condizioni economiche previste	
	dall'art. 70.	
	L'art. 100, c. 2, del d.p.r. 915/1978 prevede che qualora la domanda	
	dei congiunti sia prodotta oltre un anno dal termine iniziale entro il	
	quale il diritto può essere fatto valere, la pensione decorre dal primo	
	giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda	
	stessa.	
	Pertanto, essendo stata effettuata la domanda -a prescindere dalle	
	preclusioni procedurali e dall'interpretazione che si voglia dare del	
	contenuto della richiesta- in data 12 agosto 2020, il beneficio, ove	
	riconosciuto, spetterebbe dal 1° settembre del medesimo anno.	
	Al riguardo il MEF ha eccepito che la ricorrente non può cumulare la	
	pensione privilegiata di reversibilità, che già percepisce, con	
	l'ulteriore pensione indiretta di guerra richiesta ai sensi dell'art. 28	
	del d.p.r. 915/1978.	
	L'art. 28 del D.P.R. n. 915/1978 prevede che <i>"il godimento di una</i>	
	<i>pensione o di un assegno di guerra non è di ostacolo al</i>	
	<i>conseguimento di una pensione ordinaria quando l'invalido venga ad</i>	
	<i>acquisire il diritto indipendentemente dalla invalidità di guerra"</i> .	
	La difesa della sig.ra OMISSIS sostiene che:	
	-la norma di cui sopra contraddice la tesi del Ministero secondo cui	
	non si possa beneficiare dei due trattamenti;	
	-nella specie manca la premessa prevista dalla norma del godimento	
	di una pensione o assegno di guerra da parte del Sig. OMISSIS;	
	-il sig. OMISSIS ha conseguito il trattamento pensionistico	
	- pag. 13 di 29 -	

	privilegiato ordinario indipendentemente dall'invalidità di guerra;	
	- la patologia sarebbe ascrivibile a diversa causa connessa al servizio	
	civile prestato.	
	Di conseguenza, secondo la difesa della ricorrente, l'allegazione del	
	Ministero, secondo cui il godimento della pensione ordinaria	
	precluderebbe quello della pensione di guerra, risulterebbe infondata	
	e priva di supporto probatorio.	
	Quanto al reperimento da parte del Ministero di documentazione	
	attestante la sussistenza di pensione ordinaria da parte del sig.	
	OMISSIS, osserva la difesa che lo stesso Dicastero resistente indica	
	quale causa di detto trattamento l'infermità contratta in servizio	
	civile quale dipendente comunale, dunque, estranea al <i>thema</i>	
	<i>decidendum</i> .	
	Né a diversa conclusione condurrebbe, secondo la difesa, l'ulteriore	
	osservazione avversaria per la quale da atti recentemente acquisiti	
	dall'INPS, sede provinciale di Pescara, sarebbe emerso che della	
	reversibilità di detta pensione abbiano beneficiato dapprima la	
	vedova, sig.ra OMISSIS unitamente alla ricorrente e,	
	successivamente al decesso della madre, quest'ultima.	
	Da quanto sopra esposto e dalla documentazione in atti risulta quindi	
	chiara la volontà della ricorrente di voler cumulare entrambi i benefici	
	senza rinunciare alla pensione attualmente in godimento.	
	Tanto rilevato, osserva questo Organo giudicante che risulta dagli	
	atti del giudizio che il dante causa, Sig. OMISSIS, ha ricevuto, con	
	decreto numero OMISSIS del OMISSIS/1963 , la pensione di	
	- pag. 14 di 29 -	

privilegio a vita a decorrere dal **OMISSIS/** 1958, con la prima categoria di invalidità di cui alla tabella A, oltre all'assegno di super invalidità, e che tale pensione di privilegio è stata riconosciuta in quanto era affetto da sindrome delirante paranoica (v. allegato 1 in 20230508).

L'esistenza della pensione di reversibilità, confermata dallo stesso ricorrente, risulta anche da quanto affermato dal MEF con nota di integrazione depositata nel giudizio di I grado, laddove rileva che "... si rileva come dal 1994 al 2002 l'unica fonte di reddito per la ricorrente rilevante ai fini IRPEF sia stata la pensione di reversibilità privilegiata del padre, di cui la Sig.ra OMISSIS godeva in compartecipazione con la madre, pensione conferita con decorrenza dal **OMISSIS/**1989 (vedasi Allegato 2 della relazione depositata a seguito di ordinanza), e corrisposta fino al 1998 dalla Direzione Provinciale del Tesoro e dal 1999 dall'INPDAP (oggi dall'INPS)."

Dal provvedimento del Ministero del Tesoro di concessione della pensione privilegiata (all. 1 integrazione Mef in card 20230508), nonché dal provvedimento di dispensa (all. 11) e dalla CTP del dott. **OMISSIS** del **OMISSIS/**2020 (all. 7), nonché alla relazione del dott. **OMISSIS** della AUSL di Teramo, tutti prodotti da parte ricorrente (v. card ricorso 20220519), emerge che il signor **OMISSIS**, che svolgeva la professione di segretario comunale in **OMISSIS**, fu giudicato affetto da psicosi paranoide e dispensato d'ufficio dal servizio dal **OMISSIS/**1958, salvo il diritto del trattamento di quiescenza spettante.

Nessuna dimostrazione di una ipotetica autonomia delle diverse cause eziologiche è stata affermata, né dimostrata, dalla parte ricorrente, in un quadro clinico di unitario e progressivo peggioramento delle condizioni psichiche del proprio genitore.

Anzi, esattamente il contrario: a p. 22 della consulenza di parte del dott. **OMISSIS**, all. 7 al ricorso introduttivo, si afferma infatti che “a causa di eventi traumatici estremi cui è stato sottoposto nell'espletamento del servizio militare di guerra (campagna di Russia), ed in virtù della loro naturale tendenza a permanere costantemente nei ricordi e, perfino, ad essere rivivificati, ha manifestato un disturbo psicopatologico, Distimia endoreattiva con evoluzione in Psicosi Paranoidea, che, persistendo ed aggravandosi nel tempo, ha prodotto una condizione psico-fisica che gli ha impedito permanentemente di svolgere un lavoro proficuo. Ritengo che tale disturbo debba essere riconosciuto infermità dipendente da causa di servizio perché contratta in servizio militare di guerra, per fatti di servizio.”

La comune eziologia e l'evoluzione dalla psicosi paranoidea alla schizofrenia nel caso di OMISSIS si desume quindi dalla stessa documentazione del consulente tecnico di parte (CTP) prodotta dal ricorrente, laddove, analizzando la storia clinica e considerando il trauma bellico subito, identifica una progressione del disturbo da una condizione iniziale con elementi paranoici (che hanno poi portato al riconoscimento della pensione privilegiata civile) fino a un quadro clinico pienamente compatibile con la schizofrenia, evoluzione

concettualizzata come una possibile traiettoria del DSPT in alcuni individui.

Risulta pertanto che la pensione privilegiata di cui ha usufruito il ricorrente quale dipendente civile, e successivamente prima la moglie e poi la figlia, odierna ricorrente, era collegata alla patologia psichiatrica di cui si chiede oggi l'accertamento ritenendola conseguenze del servizio svolto in guerra.

Ciò premesso, va considerato che nel presente giudizio la parte ricorrente chiede il riconoscimento della pensione indiretta di guerra in considerazione del fatto che la morte del *de cuius* sarebbe derivata dalla schizofrenia e dall'infarto, dal momento che tali patologie coinciderebbero con la malattia di grave deperimento organico maturata nel servizio di guerra.

A p. 21 del ricorso in riassunzione si legge infatti *"Nel caso di specie si è in presenza addirittura di un decesso avvenuto per causa diretta dall'evento bellico essendo tale causa costituita dalla schizofrenia (v. certificato AUSL 4 Teramo per Dott. **OMISSIS** doc. 8)"*.

Da tale ricostruzione, impregiudicato ogni accertamento -non disposto da questo organo giudicante- della riconducibilità della morte a causa di guerra dopo oltre tre decenni, nei quali il *de cuius* ha peraltro potuto anche svolgere attività lavorative, emerge che qualora la morte fosse riconducibile -come sostenuto dalla parte attrice mediante documentazione medica in atti- alla schizofrenia, che parte ricorrente afferma essere stata contratta dal padre in guerra, la causa del beneficio coinciderebbe per propria stessa

ammissione con il medesimo disturbo che ha già dato luogo alla pensione civile di privilegio a vita.

Tutto ciò premesso, come stabilito dalla Corte dei conti sez. III - 21/01/1981, n. 46859, è inammissibile il cumulo di trattamento privilegiato ordinario con quello di guerra la cui concessione sia riconducibile ad un medesimo evento lesivo.

Il cumulo fra pensione di guerra e pensione privilegiata ordinaria relative alla medesima infermità non è infatti mai stato consentito in virtù della norma speciale di cui all'art. 85 d.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915, per la quale, fra l'altro, in mancanza dell'esercizio del diritto di opzione da parte dell'interessato per una delle due pensioni non cumulabili fra loro, l'amministrazione competente deve provvedere alla revoca del provvedimento concessivo del trattamento economico meno favorevole per il percipiente (Sez. giur. Molise, sentenza n. 52 del 23/05/1995).

L'art. 85 del T.U. 915/1978 dispone al riguardo comma 1 che *"Una stessa lesione o infermità o la morte non possono dare contemporaneamente titolo al conferimento della pensione o assegno di guerra e di altro trattamento di privilegio eventualmente spettante in forza all'esistenza di un rapporto di dipendenza dell'invalido o del deceduto dallo Stato o da ente pubblico."*

Il comma 2 prevede che *"Qualora, anteriormente all'entrata in vigore del presente testo unico, siano stati liquidati a favore del medesimo soggetto entrambi i predetti trattamenti in quanto si sia riconosciuto che sulla invalidità del militare o del civile o sulla morte degli stessi*

abbiano influito e le cause di guerra e l'attività svolta successivamente dagli stessi, gli interessati possono scegliere, con domanda da presentare alla Direzione generale delle pensioni di guerra entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, quale dei due trattamenti fruiti debba continuare ad essere loro corrisposto."

Il comma 3 prevede ancora che "A seguito della domanda di cui al precedente comma ovvero nel caso che sia trascorso il termine stabilito nel comma stesso senza che da parte degli interessati sia stata esercitata la facoltà di scelta ivi prevista, l'amministrazione competente provvede, ancorché sia in proposito intervenuta decisione giurisdizionale, alla revoca del provvedimento con il quale è stato liquidato il trattamento cui l'interessato rinuncia o, in mancanza di scelta, di quello concernente il trattamento economicamente meno favorevole per gli interessati."

Stante il principio dell'incumulabilità, nel caso di accertamento della spettanza della pensione indiretta di guerra, tale beneficio non potrebbe coesistere con la pensione privilegiata già in godimento in quanto sulla morte avrebbero "influito e le cause di guerra e l'attività svolta successivamente" (art. 85, c. 2, cit.).

Va rilevato inoltre che nella stessa domanda di pensione di guerra del **OMISSIS** agosto 2020 la ricorrente attesta un reddito 17.002,53 €. Dalle dichiarazioni reddituali prodotte risultano i seguenti redditi:
-dal 730/2020, rigo C1 e C5, si evince che la ricorrente ha avuto nel 2019 un utile di 19.020 di tipo 7, redditi di pensione in favore dei

	superstiti corrisposti agli orfani;	
	-dal 730/2021, rigo C1 e C5, si evince che la ricorrente ha avuto nel	
	2020 un reddito di 19.075 di tipo 7, redditi di pensione in favore dei	
	superstiti corrisposti agli orfani;	
	-dal 730/2022, rigo C1 e C5, si evince che la ricorrente ha avuto nel	
	2021 un reddito di 19.089 di tipo 7, redditi di pensione in favore dei	
	superstiti corrisposti agli orfani.	
	Nella memoria protocollo OMISSIS dell' OMISSIS 2023 del MEF,	
	non contestata da controparte anche a seguito della richiesta di	
	chiarimenti in udienza, si rileva che <i>"La Sig.ra OMISSIS è tuttora in</i>	
	<i>godimento di tale trattamento pensionistico, per il quale percepisce</i>	
	<i>mensilmente la somma di € 536,28 più i.i.s. di € 631,27."</i>	
	Tali redditi, pari complessivamente a 1.167,55 € nel 2023,	
	ovviamente spettano a tutt'oggi, con i dovuti incrementi per	
	l'inflazione, e sono riconducibili alla pensione di reversibilità goduta	
	dal padre.	
	La circostanza del godimento di tale pensione di reversibilità da parte	
	della ricorrente dopo la morte della madre è stata confermato dalle	
	parti a seguito di chiarimenti in udienza.	
	Da quanto accertato consegue che in ogni caso l'importo dovuto per	
	l'eventuale pensione di guerra, la cui erogazione spetterebbe dal	
	OMISSIS/2020 , mese successivo alla data della domanda, a	
	prescindere dall'accertamento della preesistenza dei requisiti, per gli	
	anni dal 2020 sarebbe complessivamente sempre inferiore alla	
	pensione di privilegio attualmente goduta, anche considerando la	
	- pag. 20 di 29 -	

mancata soggezione a tassazione personale delle pensioni di guerra.

Per gli orfani di guerra o di invalidi di prima categoria, l'importo aggiornato su base mensile riconosciuto dalla Tabella G, beneficio richiesto dalla ricorrente, è infatti pari per il 2024 (v. circ. Mef 991/2023) a 406,51 euro, al quale, ove spettante, può essere aggiunto un assegno di maggiorazione pari a 100,64 euro, per un totale di 507,15 €, sicuramente inferiore fin dal 2020 alla pensione civile in godimento.

Analoghe considerazioni possono essere fatte peraltro anche con riferimento all'eventuale beneficio diretto di guerra, che ammonterebbe per il 2024 a 716,18 €, importo inferiore a quello goduto ad altro titolo.

Pertanto, pur prescindendo dalla valutazione di ogni altra eccezione o difesa, va rilevata l'assenza di un interesse concreto all'ottenimento del beneficio, in quanto comporterebbe la revoca di un emolumento superiore a quello oggi richiesto, stante l'obbligo di rinuncia.

Tale decisione appare del resto conforme con la giurisprudenza in materia (Sez. Puglia n. 357/2005).

La pensione indiretta risulta quindi inammissibile per carenza di interesse, oltre ad essere stata proposta dopo il superamento di tutti i termini perentori di decadenza.

Al riguardo si osserva che in materia di pensioni di guerra, l'ordinamento prevede infatti precisi limiti temporali per la proposizione della stessa domanda evidenziati dal Mef nelle proprie

difese (art. 100 e 128 d.p.r. 915/1972, art. 7 d.p.r. 377/1999),

sottratti alla disponibilità processuale delle parti, che nel caso di

specie non risultano rispettati, determinando la decadenza dal

relativo diritto e l'inammissibilità della domanda amministrativa.

Al riguardo la Corte Conti, sez. III - 01/12/1994, ha affermato che

in materia pensionistica di guerra, per il combinato disposto degli

art. 100 e 128 del t.u. 23 dicembre 1978 n. 915, sono intempestive

le domande proposte dai congiunti di militari deceduti per fatto di

guerra, se presentate dopo due anni dalla data di entrata in vigore

del citato d.P.R. (1° febbraio 1979), ovvero oltre cinque anni dal

raggiungimento di entrambi i requisiti stabiliti dal medesimo d.P.R.

dell'inabilità a proficuo lavoro e delle particolari condizioni

economiche.

Va rilevato, al riguardo, che, diversamente da quanto affermato dalla

ricorrente, non risulta comprovata in atti alcuna incapacità d'agire

ex articolo 100 cit., ultimo comma, che non coincide con l'inabilità

lavorativa, concetto distinto da quello legislativo di demenza

richiesto dalla norma per la sospensione dei termini.

Trattandosi di termini perentori (come indica la locuzione "entro e

non oltre"), il mancato esercizio del diritto comporta il

consolidamento della situazione negativa o la definitività degli

eventuali provvedimenti sfavorevoli emanati dall'amministrazione, in

quanto il rapporto pensionistico per il quale siano trascorsi tutti i

termini di prescrizione o di decadenza deve ritenersi esaurito (Sez.

Basilicata 347/1999 e 184/1999; v. anche SS.RR. 3/2001/QM).

Sulla rinuncia alla domanda amministrativa del *de cuius*

Va anche rilevato che per pacifica ammissione nel caso in esame non risulta preesistente una pensione di guerra in capo al padre della ricorrente, defunto nel 1976, con conseguente impossibilità del ricorso all'istituto della reversibilità, sebbene proprio tale beneficio sia stato indicato nella domanda amministrativa.

In ogni caso, anche qualora sussistesse una domanda attualmente valida del beneficio diretto di guerra da parte del signor OMISSIS, odierno dante causa, la stessa incorrerebbe nella medesima situazione di incompatibilità con la pensione privilegiata civile, alla quale evidentemente il ricorrente non ha rinunciato, e il beneficio richiesto sarebbe inferiore a quello spettante in sede di reversibilità, con conseguente carenza di un interesse concreto e attuale.

A ciò si aggiunga che risulta dimostrato in atti che il sig. OMISSIS ha proposto domanda per accertamenti sanitari relativi al beneficio di guerra in data **OMISSIS/1959** e che nel 1963 ha ricevuto con decorrenza 1958 la pensione privilegiata civile.

Ciò premesso, una scelta tra i due benefici, con rinuncia alla domanda prima ancora della concessione del beneficio di guerra, risulta da plurimi indizi.

Una traccia della rinuncia, seppur non materialmente reperita, risulta infatti dalla comunicazione del Sindaco di **OMISSIS** del **OMISSIS/1966**, prot. **OMISSIS**, laddove afferma che l'interessato ha rinunciato al beneficio di guerra.

Inoltre, la rinuncia risulta essere implicita nella fruizione per

tantissimi anni della pensione privilegiata ordinaria da parte prima del sig. OMISSIS con il consenso della moglie, sua tutrice a seguito del riconoscimento del suo stato di incapacità, e, successivamente, nel godimento del beneficio da parte della stessa consorte, nonché, da ultimo, da parte della figlia, odierna ricorrente.

In materia, la giurisprudenza ha affermato che il lungo lasso di tempo trascorso dai fatti denunziati a sostegno dell'originaria richiesta di concessione di trattamento pensionistico di guerra (nel caso di specie i fatti di guerra risalgono al 1942 e la morte al 1976), in uno alla circostanza dello smarrimento della relativa documentazione, costituiscono elementi di prova utilizzabili dal giudice per ritenere esaurita la fase amministrativa e assolutamente tardiva la richiesta giudiziale avanzata (Sez. Campania 345/2023).

Per quanto esposto non risulta provato il presupposto dell'esistenza di una tempestiva domanda attualmente valida per l'accertamento del beneficio di guerra da parte del *de cuius*, soggetta agli stringenti termini di cui al d.p.r. 915/1978.

Del resto, la circostanza è confermata proprio dalle difese del presente giudizio nel quale la ricorrente ha in ogni sede affermato che la domanda riguardava la richiesta di una pensione indiretta e non di una pensione di reversibilità, evidentemente inesistente.

Sull'assenza di una domanda amministrativa finalizzata al riconoscimento del danno diretto da guerra da parte della ricorrente

In vari punti del ricorso in riassunzione, la difesa riconduce la

ritenuta spettanza del beneficio sia ad un danno indiretto che a un danno direttamente subito dalla ricorrente a causa di guerra (pp. 3, 13, 14).

Si legge a p. 4: *"In particolare, secondo l'analisi condotta nella certificazione del dott. **OMISSIS**, specialista psichiatra presso la ASL di Teramo, la sua patologia avrebbe assunto "una valenza causale di danno diretto da causa di guerra per trasmissione diretta alla medesima dello stesso danno da causa di guerra subito dal genitore".*

A p. 14 si afferma: *"Tale diritto appare sorretto da duplice legittimazione poiché a quella derivante dallo stato di inabilità del figlio ex art. 2 ultima parte del D.P.R. n. 915/78, va aggiunta quella derivante dalla prima parte del medesimo disposto dal momento che, come risulta dimostrato dalla Certificazione AUSL 4 Teramo per Dott. **OMISSIS** (doc. 8) il danno da guerra è pervenuto in forma autonoma e diretta alla Richiedente.*

L'accurata analisi ivi condotta conduce a ritenere che la diagnosi della patologia riscontrata nella Sig.ra OMISSIS assume una valenza causale di danno diretto da causa di guerra per trasmissione diretta alla medesima dello stesso danno da causa di guerra subito dal genitore (così a pag. 106)" (così alle pagg. 12 e 13)."

Tuttavia, a p. 2 del ricorso del giudizio di primo grado del 18 maggio 2022 si legge:

"-In data 12 agosto 2020 la Sig.ra OMISSIS presentava alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Pescara domanda di pensione indiretta ex art. 38 D.P.R. 23/12/1978; (v. doc. 3)

- La medesima fondava tale domanda come derivante dalla propria qualità di orfana del Sig. OMISSIS specificamente motivandola ex art. 28 D.P.R. 23/12/1978 n° 915 ed indicando nella tabella G quella di riferimento per la sua commisurazione e dosimetria (v. doc. 3)".

Risulta quindi in tal modo circoscritta al solo beneficio indiretto la domanda originariamente formulata.

L'allegato 3 al ricorso di primo grado, relativo alla domanda in data **OMISSIS**/2020, del resto, indica espressamente che la ricorrente, quale orfano maggiorenne inabile, ha chiesto la pensione di reversibilità (interpretata dagli organi giudicanti in questa sede quale richiesta di pensione indiretta) di cui alla tabella G, che riguarda la pensione per il coniuge/orfano di invalidi di guerra deceduti per causa di guerra o per cause connesse all'invalidità pensionata o di prima categoria.

Pertanto, relativamente alla domanda di pensione diretta di guerra, va rilevato che la stessa risulta inammissibile in ragione dell'assenza della domanda amministrativa ex art. 153, c. 1, lett. b) del d.lgs. 174/2016.

A ciò si aggiunga che secondo quanto affermato dal CTP della stessa ricorrente, dottor **OMISSIS**, *"la diagnosi della patologia riscontrata nella Sig.ra OMISSIS assume una valenza causale di danno diretto da causa di guerra per trasmissione diretta alla medesima dello stesso danno da causa di guerra subito dal genitore"*, riproponendo in tal modo la problematica della inconciliabilità di un doppio beneficio avente origine eziologica comune nel medesimo disturbo

che ha già determinato il beneficio della pensione privilegiata civile.

Sulla permanenza dei limiti reddituali

Con riferimento all'accertamento del requisito reddituale al momento della morte del genitore nel 1976 si osserva quanto segue.

Con memoria in riassunzione il Mef ha comunicato di aver richiesto informazioni all'Agenzia delle Entrate di Pescara che, con nota di risposta del **OMISSIS**/2025, ha riferito che per gli anni dal 1976 al 1996 la ricorrente, sig.ra OMISSIS, non ha posseduto redditi.

Tuttavia, per gli anni successivi, in cui un reddito sussisteva, è opportuno rilevare che la decisione d'appello 195/2024 ha statuito che la Sezione territoriale deve effettuare anche la verifica circa la permanenza di tale requisito e, al punto 2.a.1 di pag. 18, ha stabilito che *"escludere dal reddito di cui tener conto ai fini dell'accertamento del requisito reddituale prescritto dall'art. 70 D.P.R. n. 915/78 i costi per assistenza di persona inautonoma (in quanto costanti nel tempo e assolutamente necessari per il mantenimento in vita della stessa), non abbia alcun fondamento positivo, ponendosi anzi in irrimediabile contrasto con il chiaro tenore letterale del predetto art. 70."*

La disposizione in esame dispone che *"In tutti i casi in cui il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici sia subordinato dal presente testo unico alle condizioni economiche del richiedente, i trattamenti e gli assegni medesimi sono liquidati quando il richiedente stesso, in presenza degli altri requisiti richiesti, sia in possesso, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito annuo complessivo, al lordo degli oneri deducibili di cui*

all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1953, n. 597, e successive modificazioni, per un ammontare non superiore a L. 2.400.000", importo successivamente aggiornato nel tempo.

Tanto premesso, va rilevato che sia la normativa che la giurisprudenza (es. sent. n. 160/2023 Sez. Campania) hanno chiarito che è legittimo il provvedimento di revoca della pensione di guerra intestata al titolare del trattamento pensionistico di reversibilità quale orfano maggiorenne inabile e in disagiate condizioni economiche che, avendo superato i limiti reddituali previsti dall'articolo 70 del D.P.R. n. 915/1978, non abbia segnalato la variazione.

Pertanto, anche qualora fosse accertata la spettanza del beneficio nel 1976 a seguito della verifica della dipendenza dal servizio di guerra della morte del genitore, lo stesso beneficio dovrebbe essere revocato dalla stessa data della domanda, da cui dovrebbe essere effettuato il pagamento ex art. 100, c. 2, d.p.r. 915/1978, a prescindere dalla data di accertamento dei presupposti, per superamento del limite reddituale.

La ricorrente, infatti, dal 2019 ha dichiarato un reddito annuo complessivo ai fini IRPEF, al lordo degli oneri deducibili, superiore ai limiti individuati dal MEF con circolare n. 986/2019 (euro 17.304,43 per il 2019), circolare n. 987/2020 (euro 17.441,13 per il 2020), circolare n. 988/2021 (euro 17.598,10 per il 2021), circolare n. 990/2022 (euro 17.828,64) per il 2022 (v. sent. 67/2023).

Anche sotto tale profilo, pertanto, il ricorso non risulta supportato da un interesse concreto e attuale.

Le ulteriori difese preliminari e di merito

Risultano assorbite le ulteriori questioni preliminari e di merito.

Le spese di lite

In considerazione della novità delle questioni, della particolare complessità della fattispecie e della natura meramente processuale della decisione sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite dei due gradi di giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c.:

-dichiara inammissibile il ricorso;

-compensa le spese di lite.

Ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

Così deciso a L'Aquila, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025

Depositata in segreteria il 13/03/2025

Il giudice

(dott. Andrea Liberati)

f.to digitalmente